



**ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI
MICHELE PANEBIANCO
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI — DENOMINAZIONE SEDE**

Art. 1

(Denominazione e Sede)

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Centro Studi Michele Panebianco" con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" ha sede legale in Messina, via Consolare Pompea n. 18 Villaggio S. Agata. La stessa potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale, previo consenso da parte dell'Assemblea dei soci; le sedi operative faranno comunque riferimento esclusivamente alla sede legale.

L'Associazione ha struttura democratica e tutti gli associati hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 2

(Statuto e regolamento di esecuzione)

L'associazione denominata "Centro Studi Michele Panebianco" disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi della legge n. 383 del 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Essa non ha alcun fine di lucro.

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" potrà essere iscritta nell'Apposito Albo dell'Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti ed al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. n. 383 del 7/12/2000.

Il regolamento, che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti esecutivi relativi all'organizzazione ed alle attività che saranno predisposte.

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. A tal fine tutte le cariche associative sono elettive.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello statuto)

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto 6 interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dettati dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile (preleggi).

TITOLO II
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Finalita dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco")

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco", senza scopi di lucro, con democraticita di struttura e nel rispetto delle vigenti disposizioni di si prefigge principalmente di promuovere, in ambito sia pubblico che privato, azioni di sviluppo e promozione della figura e delle opere del pittore messinese Michele Panebianco, per la divulgazione, la conoscenza delle opere dello stesso Panebianco.

Art. 7

(Finalita principali)

Le finalita dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" sono:

- Incentivare lo sviluppo e l'interesse generale per l'attivita culturale, turistica e di turismo culturale;
- Incrementare la ricerca del mercato turistico-culturale, non solo occupandosene direttamente, ma anche mediante l'opera di personale con requisiti professionali idonei;
- Istituire una rete di servizi atti ad agevolare la cultura;
- Operare nel campo dell'editoria realizzando progetti editoriali volti alla promozione di giovani artisti e all'inclusione e sviluppo giovanile;
- Creare, mantenere e potenziare rapporti di collaborazione, scambi di materiale e corrispondenza con persone o gruppi, oltre che con altre associazioni, cooperative, societa, istituzioni e fondazioni che svolgano attivita affine agli scopi dell'associazione;
- Creare, mantenere e potenziare rapporti di collaborazione con persone, gruppi, associazioni, cooperative, societa ed istituzioni che diano impulso al settore culturale attraverso corsi di formazione di personale qualificato nelle professioni attinenti al settore a qualsiasi titolo;
- Promuovere l'organizzazione e la realizzazione di feste, festival, rassegne, spettacoli teatrali, convegni, mostre, sfilate, manifestazioni culturali legate all'arte, alle performing arts, al design e alla musica, edizioni periodiche, pubblicazioni, siti web e quant'altro possa dare impulso all'attivita culturale

e turistica, sia in modo autonomo, sia in collaborazione con i soggetti affini di cui ai precedenti punti;

- Promuovere e divulgare sul territorio nazionale ed internazionale i progetti culturali sorti e sviluppati sulla base delle finalità dell'associazione;
- Sollecitare l'interesse per l'attività culturale presso le autorità e le amministrazioni pubbliche, con le quali intende mantenere contatti per la diffusione delle proprie attività;
- Promuovere l'attività di progettazione culturale tramite azioni di marketing territoriale e culturale finalizzate anche allo sviluppo economico locale;
- Promuovere la creazione di reti di cooperazione nazionale e transnazionale in campo culturale, territoriale ed economico;
- Promuovere la gestione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, monumentali ed ambientali;
- Gestire siti d'interesse culturale, anche attraverso la gestione di servizi aggiuntivi (quali ad esempio l'attività di ristorazione, bar, etc.);
- Operare con attività di consulenza nell'ambito della gestione dell'arte e della cultura;
- Promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni, culturali, monumentali ed ambientali;

I • Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e naturale mediante iniziative di educazione culturale ed ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti, nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;

- Promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini, e dei giovani in particolare, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
- Promuovere lo svolgimento di iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell'associazione;
- Promuovere la formazione culturale dei soci anche mediante workshop, viaggi, visite, corsi e campi di studio;
- Promuovere la costituzione o partecipazione a fondazioni, federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché la costituzione di consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
- Partecipare a bandi, concorsi, gare, appalti gestiti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalla Comunità Europea, dalle organizzazioni internazionali, dai Paesi stranieri e da ogni qualsiasi Ente o Società, pubblico o privato, italiano od estero, per attività svolta dall'Associazione per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- Acquisire, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, beni immobili o beni mobili per la promozione ed il perseguimento degli scopi sociali;
- In generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.





TITOLO III GLI ADERENTI

Art. 8

(Soci)

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione persone senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica, sociale e razziale, in possesso del requisito della maggiore età.

Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere iscritto nell'apposito Libro dei Soci. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci si distinguono in fondatori, ordinari ed onorari:

- I Soci fondatori ed ordinari versano la quota associativa, stabilita dall'Assemblea, e partecipano all'assemblea con diritto di voto;
- I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta

dell'assemblea dei soci, non sono obbligati al pagamento della quota associativa, possono partecipare all'assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto.

Art. 9

(Ammissione)

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente e controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera, alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

Art. 10

(Diritti)

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi della organizzazione nei limiti e con le forme del presente statuto.

Essi hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soci con diritto di voto possono esercitarlo direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, e preventivamente autorizzate dai competenti organi, per attività prestata ai sensi di legge e sempre nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa.

Art. 11

(Doveri)

Tutti i Soci devono svolgere la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, del regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno della organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Art. 12

(Esclusione)

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dall'art. 11 del presente Statuto ovvero che rechi, con il proprio comportamento, pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" viene sanzionato con le seguenti misure: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco".

a sanzione applicata e deliberata dall'assemblea, su proposta del Comitato esecutivo, con voto segreto e con la maggioranza della metà più uno degli aderenti.

L'esclusione non può avere luogo senza aver ascoltato le giustificazioni del socio, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 13

(Organi)

Sono organi dell'associazione "Centro Studi Michele Panebianco":

L'Assemblea

Il Consiglio Esecutivo

Il Presidente

Il Comitato Scientifico

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Capo I

L'Assemblea

Art. 14

(Composizione)

L'Assemblea è composta da Tutti i soci dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco".

Art. 15

(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea fissa le linee programmatiche della organizzazione, stabilisce l'ammontare delle quote associative, elegge i membri del Comitato Esecutivo ed elegge il Presidente secondo il regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 16

(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, oppure con convocazione del Presidente o su richiesta espressamente motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente convoca l'assemblea con lettera raccomandata o via fax (con prova di avvenuta ricezione) o via e-mail (con prova di avvenuta ricezione) inviata almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno.

Art. 17

(Validità dell'assemblea)

- L'Assemblea è validamente costituita quando interviene la metà più uno dei suoi componenti.
- , Le regole del funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18

(Votazione)

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza dei due terzi dei componenti.

I voti sono palesi fra quelli riguardanti i soci.

Art. 19

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Capo II

Il Consiglio Esecutivo

Art. 20

(Consiglio Esecutivo)

Il Consiglio Esecutivo:



- e composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere, tutti eletti dall'Assemblea.
- 6 presieduto dal Presidente, coordinato dall'Ufficio di Presidenza, il quale costituito dal Vice Presidente e dal Segretario-Tesoriere e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari.
- e convocato dal Presidente ogni volta in cui lo stesso lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte l'anno e ogni volta che lo richiedono almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

Art. 21

(Funzioni del Consiglio Esecutivo)

Il Consiglio Esecutivo che inizialmente si intende costituito dai soci fondatori:

- elegge tra i propri membri il Vice Presidente e ogni altra carica funzionale di rappresentanza.
- Jabora le linee da sottoporre all'Assemblea, della quale attua gli indirizzi e le decisioni.

Per raggiungere tali finalità si organizza al suo interno in commissioni. A queste commissioni, presiedute da membri del Consiglio Esecutivo a cui designati dal presidente, ed il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari, possono partecipare esperti convocati dai rispettivi Responsabili.

- delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie.
- elabora il bilancio annuale
- fissa con apposito regolamento le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione.
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria

competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza. **CAPO III**

Il Presidente

Art. 22

(Il Presidente)

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'organizzazione.
- garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo.
- presiede l'Ufficio di Presidenza.
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
- in caso di impedimento e sostituito dal Vice Presidente vicario.



Art. 23
(Durata)

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto anche consecutivamente.

L'Assemblea con la maggioranza dei due terzi può revocare il Presidente. Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente.

Art. 24
(Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico, se nominato, è composto da 3 a 10 membri nominati dal Consiglio Esecutivo.

I membri del Comitato Scientifico, che dureranno in carica due anni, nominano il Presidente del Comitato stesso ed un Segretario.

Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte e pareri, esprimere valutazioni intermedie e conclusioni sugli indirizzi e sul programma dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniranno su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno.

Art. 25
(Gratuita delle cariche)

Tutte le cariche associative sono gratuite.

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26
(Patrimonio e fonti di finanziamento)

L'associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

- rimborsi derivanti da convenzioni
- donazioni, lasciti ed elargizione di privati
- contributi dello Stato di enti o di istituzioni purché finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche attività e progetti
- quote associative
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- contributi di privati
- contributi degli aderenti
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionate
- proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

I fondi liquidi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo.

Ogni operazione è disposta con la firma del Presidente e in assenza del Presidente dal Vice Presidente vicario.

È vietata qualsiasi forma diretta ed indiretta di distribuzione di eventuali utili ed avanzi di gestione, che obbligatoriamente saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione o restituzione del fondo.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 27

(Bilancio consuntivo e preventivo)

Il bilancio dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" 6 annuale e decorre dal primo gennaio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le spese e le entrate relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 28

(Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio Esecutivo.

Esso prevede un rendiconto economico, un rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, al fine di rendere trasparenti gli eventuali contributi, beni e lasciti ricevuti dall'Associazione.

Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Esecutivo.

Esso contiene suddivise in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art. 29

(Controllo sul bilancio)

Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dal collegio dei revisori. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Art. 30

(Approvazione del bilancio)



bilancio consuntivo e approvato dalla assemblea con la maggioranza assoluta in prima convocazione, quindi con maggioranza semplice in seconda convocazione.

Il bilancio consuntivo e depositato presso la sede della organizzazione entro e non oltre quindici giorni prima della seduta e pur essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo e approvato dalla Assemblea con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

Il bilancio preventivo e depositato presso la sede dell'organizzazione entro i quindici giorni precedenti la seduta e puo essere consultato da ogni socio.

I bilanci devono essere approvati entro it trenta giugno successivo a quello dell'anno per it quale e stato redatto it bilancio consuntivo.

Art. 31

(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori dei conti e composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dall'Assemblea dei Soci: questi possono essere scelti anche al di fuori dell'Associazione, durano tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

Il Collegio dei Revisori controlla l'Associazione, vigila sulla osservanza delle Leggi e dello Statuto sociale ed accerta la regolare tenuta della contabilita.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono intervenire all'assemblea ed alle riunioni del Consiglio Esecutivo. Il Collegio deve presentare una relazione che viene allegata alla relazione annuale del Consiglio Esecutivo relativa al bilancio.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli del Codice Civile (2403 e sg.).

TITOLO VII

LECONVENZIONI

Art. 32

(Deliberazione delle convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione "Centro Studi Michele Panebianco" ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Esecutivo.

Copia di ogni convenzione 6 custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione ed e a disposizione di ogni aderente che voglia prenderne visione.



Art. 33
(Stipulazione della convenzione)

La convenzione approvata dal Consiglio Esecutivo e stipulata dal Presidente dell'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" che ha la rappresentanza legale dell'organizzazione.

Art. 34

(Attuazione della convenzione)

Il Consiglio Esecutivo delibera sulla modalita di attuazione della convenzione e delega un suo componente alla verifica del rispetto di quanto deliberato.

TITOLO VIII

DIPENDENTIE COLLABORATORI

Art. 35

(Dipendenti)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" puè assumere dipendenti, anche ricorrendo a propri associati. I rapporti tra l'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti delle cooperative di solidarieta sociale. I dipendenti sono assicurati, ai sensi di legge e di regolamento, contro le malattie, infortuni e per la responsabilita civile verso i terzi.

Art. 36

(Collaboratori di lavoro autonomo e professionale)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" puo giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo e professionale esclusivamente nei limiti strettamente necessari al proprio funzionamento, anche ricorrendo ai propri associati.

I rapporti tra Porganizzazione e detti collaboratori sono disciplinati dalla legge. I collaboratori di lavoro autonomo e professionale sono assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilita civile verso i terzi.

Art. 37

(Decisione sulle assunzioni e sulle collaborazioni)


La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Presidente.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

Art. 38

(Responsabilita dell'associazione)



L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 39

(Assicurazione dell'associazione)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" puO assicurarsi per i danni derivanti da responsabilita contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 40

(Rapporti con enti e soggetti privati)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalita sociali, civili, culturali e di solidarieta.

Art. 41

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" coopera con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle proprie finalita sociali, civili, culturali e di solidarieta.

TITOLO XI

Art. 42

(DURATA E SCIoglIMENTO)

L'Associazione "Centro Studi Michele Panebianco" ha durata illimitata.

Lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

(Disposizioni finali)

Per quanto non e previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e delle convenzioni

